

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
CONVENUTA.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



26/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14736 del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- S. S., nato a omissis il omissis, c.f. omissis, rappresentato e
difeso dall'avv. Carmine Perruolo (p.e.c.:
carmineperruolo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di questo, in Trieste, via Trenta Ottobre, n. 14.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza della
segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il giudice relatore,
consigliere Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del
viceprocuratore generale Mariapaola Daino, e l'avv. Carmine
Perruolo, nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 19 dicembre 2023 e notificato il 23 gennaio

seguente tramite posta elettronica certificata, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato S. S. per sentirlo condannare al pagamento - a favore del Ministero della difesa - della complessiva somma di euro 24.266,25 (ventiquattromiladuecentosessantasei/25), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, il danno che il convenuto – Ufficiale Medico dell'Esercito, in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici "Pozzuolo del Friuli" di Gorizia – avrebbe arrecato all'Amministrazione di appartenenza per aver commesso, tra il 20 settembre e l'11 novembre 2021, i reati di *"Simulazione di infermità aggravata"* e *"Truffa militare aggravata"*, per i quali la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona ha esercitato l'azione penale, dandone informazione alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale.

Più precisamente, secondo la Procura regionale, il convenuto, comandato a prestare servizio in qualità di Ufficiale Medico in occasione di attività addestrativa da effettuarsi presso il poligono militare di Capo Teulada, al fine di sottrarsi alla specifica missione in argomento avrebbe simulato, inviando al Reparto diversi certificati medici, infermità per patologie inesistenti o, comunque, più gravi di quella realmente sofferta, essendo queste incompatibili con le condotte poste in essere dallo stesso durante il periodo di assenza per malattia (spostamenti e attività, incluse quelle, per le quali era

abilitato, relative all'esecuzione, presso scuole per conducenti, di visite mediche per l'accertamento dell'idoneità alla conduzione di veicoli).

L'odierno convenuto avrebbe, quindi, in tal modo indotto in errore la propria Amministrazione e conseguito l'ingiusto profitto consistente nella percezione della retribuzione senza prestazione della prevista attività lavorativa nell'intervallo di tempo di riferimento (20.9.2021-11.11.2021), con pari danno finanziario corrispondente alla somma delle retribuzioni lorde erogate nel periodo in contestazione (euro 8.266,25).

Ritiene, inoltre, la Procura che il convenuto medesimo avrebbe cagionato altresì un danno all'immagine della stessa Amministrazione di appartenenza, quantificato in euro 16.000,00, pari, con approssimazione per difetto, al doppio del predetto danno patrimoniale

Da qui la domanda di condanna nei termini già esposti.

I.2. Il danno in argomento, quantificato, appunto, in complessivi euro 24.266,25, è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità tramite rituale invito a dedurre (articolo 67, comma 1 c.g.c.) - emesso il 31 ottobre 2023 e notificato in pari data con le stesse modalità – rimasto, però, privo di riscontro.

II. Con memoria depositata il 6 giugno 2024, si è costituito il convenuto.

II.1. La difesa di questo, dopo aver succintamente ricostruito i termini della contestazione, evidenzia, anzitutto, che il procedimento penale

aperto a suo carico si è chiuso, in primo grado, con sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.

Disponendo del solo dispositivo della decisione penale militare, la stessa difesa chiede, dunque, la sospensione del processo ovvero il rinvio di udienza per consentire l'acquisizione delle motivazioni della decisione.

La difesa del convenuto sostiene, poi, con articolate argomentazioni, l'infondatezza della pretesa attorea e, in ogni caso, l'erronea quantificazione del danno patrimoniale contestato, essendo stato questo calcolato al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali degli emolumenti ritenuti indebitamente corrisposti.

Contesta, inoltre, la fondatezza della pretesa inerente al danno all'immagine.

II.2. Conclude, pertanto, la difesa formulando le seguenti domande:

II.2.a. *“In via preliminare:*

Valutare la sospensione del presente procedimento o disporre un congruo rinvio dell'udienza per le motivazioni indicate in narrativa”;

II.2.b. *“In via principale:*

respingere in toto tutte le domande formulate dalla Procura regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e/o comunque infondate e, per l'effetto, dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al signor S. S. in relazione agli addebiti a lui mossi”;

II.2.c. *“In via subordinata:*

nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta sussistente la

responsabilità del convenuto in relazione agli addebiti a lui mossi e salvo gravame:

1) per quanto riguarda la domanda relativa al danno patrimoniale, ridurre la somma richiesta al netto delle ritenute e/o, in ogni caso, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre la somma richiesta nella misura ritenuta giusta e/o equa;

2) per quanto riguarda il danno all'immagine, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre la somma richiesta nella misura ritenuta giusta e/o equa"

II.2.d. "In via istruttoria:

- Disporre l'acquisizione della sentenza che ha definito il procedimento penale R.G. 42/23 – R.G.N.R. N. 374/21/BR – Trib. Pen. Militare Verona (e se ritenuto necessario di tutta la documentazione sottesa al predetto procedimento) o, in alternativa, concedere un termine al convenuto per il deposito della predetta sentenza.

- Disporre, se ritenuto necessario, una consulenza tecnica per valutare la documentazione medica relativa al Sig. S. e le condizioni di salute di quest'ultimo e, comunque, disporre ogni incombente istruttorio ritenuto necessario per la definizione della presente controversia";

II.2.e. "la concessione di un termine per il deposito di una memoria ove poter meglio replicare alle contestazioni mosse al Dr S., anche alla luce delle motivazioni della sentenza che ha definito il

procedimento penale R.G. 42/23 – R.G.N.R. N. 374/21/BR - Trib.

Pen. Militare Verona”;

II.2.f. *“vittoria di spese, diritti e onorari”.*

III. Il 2 luglio 2024, la Procura regionale ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del processo - con la prova dell'avvenuta notificazione della stessa, in pari data, alla difesa del convenuto presso il domicilio digitale indicato nella memoria di costituzione – esponendo con questa che in ragione della *“sentenza del Tribunale Militare di Verona n. 24/2024 del 28.5.2024, depositata in data 20.6.2024”*, e *“anche di quanto rappresentato, in punto, da parte convenuta nella memoria”* di costituzione, non è *“utilmente comprovabile in giudizio, sotto il profilo della sussistenza dello stesso danno ingiusto, la responsabilità del Cap. S. per la fattispecie contestata”*.

IV. Il 3 luglio 2024, la difesa del convenuto ha depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia *“senza riserve e/o condizioni”*, insieme con la prova dell'avvenuta comunicazione della stessa alla Procura regionale, in pari data, tramite posta elettronica certificata.

V. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il Pubblico Ministero e la difesa hanno confermato, rispettivamente, la rinuncia agli atti del processo e l'accettazione della stessa.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'avvenuta presentazione, da parte della Procura regionale, di motivata dichiarazione di rinuncia agli atti del processo comporta la necessità di verificare, prima di ogni altra cosa, gli effetti di tale rinuncia sul giudizio così come introdotto.

1.1. La disciplina applicabile trova la sua fonte nell'articolo 110 c.g.c..

Questo, dopo aver previsto in termini generali, al comma 1, che *“La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”*, specifica, al comma 2, che *“Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare motivatamente agli atti del processo”*.

Il comma 3 dispone, poi, che la rinuncia stessa *“produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”*.

Il comma 4 prevede, in particolare, che *“L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”*, mentre il comma 5 dispone che *“Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”*.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo *“Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”*, senza pronuncia sulle spese (comma 7).

1.2. Nel caso di specie, l'Ufficio requirente, rivalutando la fattispecie alla luce della sentenza del Giudice penale militare depositata dopo l'esercizio dell'azione e delle argomentazioni prospettate dalla difesa del convenuto, ha ritenuto non *“utilmente comprovabile in giudizio, sotto il profilo della sussistenza dello stesso danno ingiusto, la*

responsabilità del Cap. S. per la fattispecie contestata”.

Dal canto suo, la difesa di quest’ultimo ha accettato tale rinuncia senza riserve o condizioni.

1.3. La rinuncia e la relativa accettazione sono, dunque, regolari, sicché va dichiarata l’estinzione del processo.

2. Ai sensi dell’articolo 110, comma 7 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

a) dichiara estinto il processo;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del convenuto.

Il Presidente

Grazia Bacchi

Depositata in segreteria nei modi di legge

Trieste, 09/07/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE CONVENUTA.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis

[illegible]